

LEGGE REGIONALE

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA IN
ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione del piano regionale per l'edilizia scolastica".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Limiti di applicazione della legge

Le norme della presente legge si applicano alle opere di edilizia scolastica da realizzare nel territorio regionale, in attuazione della legge 5/8/1975 n. 412 e, per quanto non disciplinato dalle leggi regionali 21/1/1974 n. 2, e 23/6/1976 n. 16, a tutte le opere di edilizia scolastica.

Art. 2

Modalità di esecuzione

Alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica provvede l'Ente obbligato in uno dei seguenti modi:
Direttamente, con affidamento della progettazione e direzione dei lavori anche a liberi professionisti, e con esecuzione delle opere in appalto, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
In concessione, con affidamento della progettazione ed esecuzione delle opere ad Enti, imprese e consorzi di imprese, cooperative e loro consorzi, sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle modalità di cui all'art. 5 della legge 5/8/1975 n. 412, e di quanto stabilito nei successivi articoli della presente legge.

Art. 3

Caratteristiche delle opere

Il progetto dell'opera ammessa a finanziamento deve corrispondere per natura, entità ed importo alle indicazioni contenute nella comunicazione di ammissione a contributo dell'opera.

La superficie dell'area all'uso necessaria, quando questa sia da acquistare, deve essere commisurata alla effettiva entità dell'opera da realizzare, secondo le norme contenute nel decreto del Ministro dei LL.PP. del 18/12/1975.

Superfici maggiori di quelle come sopra definite, ritenute necessarie per futuri ampliamenti dell'opera finanziata, secondo le previsioni di apposito progetto generale, potranno essere acquisite dagli Enti obbligati con fondi propri di bilancio o con contributo regionale.

Nel primo caso l'ente ha diritto al reintegro della spesa da parte dello Stato o della Regione, in caso di concessione di contributo sulla restante parte del complesso scolastico previsto nel progetto generale.

In questi casi l'Ente obbligato deve predisporre a proprie cure e spese il progetto generale del complesso scolastico, anche se limitato al solo schema piano-volumetrico, ed approvarlo in uno al progetto dell'opera finanziata.

I progetti di edifici scolastici costituenti nuovo insediamento devono rispettare le norme tecniche aggiornate emanate con B.M. del 18/12/1975.

In deroga alle suddette norme possono essere progettate solo le opere di ampliamento, completamento, riattamento di edifici scolastici esistenti.

Oltre al costo dei lavori ed a quello delle forniture, necessari per rendere l'opera finanziata completa e funzionante, valutati a prezzi correnti di mercato, il progetto deve prevedere le seguenti spese nei limiti massimi a fianco di ciascuna indicata:

- 1) IVA nella misura dovuta;
- 2) indennità per acquisizione dell'area, limitatamente alla superficie indispensabile valutata secondo le vigenti leggi in materia;
- 3) imprevisti: in misura non superiore al 5% dei lavori a base di appalto;
- 4) spese generali: valutate in base all'art. 16 della legge dello Stato 28/7/1967, n. 641 maggiorata al massimo del 25%;
- 5) indennità per allacciamenti alle reti urbane di acquedotto, fognatura, luce, etc. valutate in base alle tariffe vigenti.

Saranno ammesse a contributo suppletivo solo le maggiori spese rivenienti da:

- 1) aumento d'asta; nei casi di appalto mediante licitazione privata;
- 2) revisione prezzi valutate come per legge;
- 3) riserve, purchè non riferite a lavori suppletivi non autorizzati o a maggiori oneri imputabili a responsabilità dell'Ente appaltante.

Eventuali maggiori spese diverse da quelle sopraindicate rimarranno a carico dell'Ente obbligato.

La delibera di approvazione dei progetti di edilizia scolastica equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 4
Procedure

L'Assessore ai LL.PP., comunica all'Ente obbligato la opera ammessa a finanziamento precisandone la natura e l'entità nonché l'importo ammesso a contributo.

Fissa anche il termine entro il quale l'opera deve essere ultimata.

Per le opere eseguite direttamente dall'Ente obbligato si applicano le norme previste dalla legge regionale 23 giugno 1975, n. 16. Nel parere tecnico espresso sul progetto dall'ufficio competente, secondo quanto previsto dalla richiamata L.R. 23/6/76 n. 16, deve risultare in modo esplicito che il progetto rispetta le norme tecniche di cui al D.M. del 18/12/1975. Nella delibera di approvazione dello stesso deve risultare invece che esso corrisponde per natura ed entità all'opera ammessa a contributo.

Le aree necessarie alla realizzazione delle opere sono prescelte in conformità dell'art. 10 della legge 5/8/1975 n. 412, nel rispetto delle norme e dei tempi ivi precisati.

La Commissione di cui al 2° comma del citato art. 10 è composta dai seguenti componenti e loro delegati:

- Sindaco del Comune interessato che la presiede;
- coordinatore dell'Ufficio del Genio Civile competente;
- coordinatore medico dell'Ufficio del Medico Provinciale;
- Provveditore agli Studi.
- un rappresentante dei Consigli di Istituto delle Scuole medie o superiori o dei Consigli di Circolo delle scuole elementari presenti nel Comune, a seconda del tipo di scuola interessata al finanziamento, eletto dai membri degli stessi nell'ambito degli aventi diritto.

Il progetto dell'opera ammessa a finanziamento e la relativa delibera di approvazione dovranno pervenire direttamente all'Assessorato regionale ai LL.PP. entro 150 giorni dalla data di comunicazione di cui al 1° comma del presente articolo.

Nei casi in cui sia necessario acquisire l'area, il suddetto termine decorre dalla delibera consiliare di scelta dell'area.

La formale concessione del contributo e relativo impegno di spesa sono assunti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Nel caso di opere finanziate o con fondi rivenienti dalla legge dello Stato n. 412, ovvero con fondi regionali in conto capitale, verrà disposta al momento dell'emissione del decreto di concessione del contributo, a favore dell'Ente obbligato interessato, presso la Tesoreria regionale una apertura di credito, pari ad 1/3 dell'importo del progetto approvato, per i pagamenti in corso d'opera.

La gestione del fondo avviene negli analoghi modi previsti nella legge regionale 23/6/1976 n. 16.

L'integrazione del suddetto fondo avviene in base a rendiconti trimestrali riferiti al 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre, da presentare al Presidente della Giunta per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile competente che visiterà per presa d'atto i suddetti rendiconti e la documentazione ad essa allegata.

L'integrazione del fondo di gestione avverrà in misura pari all'importo dei rendiconti presentati sino alla concorrenza dei 9/10 dell'importo finanziato.

Il residuo 10% verrà erogato dopo la approvazione degli atti di collaudo.

Per le opere ammesse a contributo regionale la erogazione dei fondi avverrà nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 16 del 23/6/1976.

Ai fini dell'integrazione del fondo di gestione i rendiconti devono essere presentati entro i quindici giorni successivi alle scadenze sopraindicate corredati delle copie conformi dei documenti di spesa.

Gli elaborati revisionali in base ai quali saranno corrisposte le somme per revisione dei prezzi, sia in acconto che in via definitiva, sono approvati dal coordinatore dello Ufficio del Genio Civile competente entro 30 giorni dalla presentazione degli elaborati.

Le maggiori spese per tale titolo, limitatamente alle opere finanziate con la legge dello Stato n.412, saranno fronteggiate con il fondo di riserva costituito a termine dell'art.3 della stessa legge. Esse saranno accreditate all'Ente interessato sulla base di richieste documentate complete del provvedimento di approvazione degli elaborati revisionali.

Art. 5

Norme surrogatorie

Nel caso in cui la realizzazione dell'opera non segua un andamento normale, in relazione al tempo assegnato per la sua ultimazione, ed in particolare quando dovessero scadere

infruttuosamente il termine per la presentazione del progetto ovvero quello fissato per la ultimazione dell'opera, la Regione, previa diffida, si sostituirà all'Ente obbligato a mezzo degli Uffici dell'Assessorato ai LL.PP..

La sostituzione avverrà con decreto del Presidente della Giunta.

Eventuali oneri conseguenti al provvedimento di cui sopra, se riconducibili a responsabilità dell'Ente obbligato rimarranno a carico dello stesso Ente.

Art. 6

Affidamento in concessione

Qualora gli Enti obbligati o loro consorzi intendano avvalersi dell'istituto della concessione, ne daranno comunicazione all'Assessorato ai LL.PP. il quale, sentiti gli Enti interessati e la commissione consiliare competente, provvederà a coordinare gli interventi attraverso opportuni accorpamenti.

Tali comunicazioni dovranno pervenire all'Assessorato ai LL.PP. entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al 1° comma del precedente art. 4.

L'affidamento dei lavori in concessione avviene a mezzo di apposito bando secondo lo schema che sarà predisposto dallo Assessorato ai LL.PP. sentita la competente commissione consiliare.

L'offerta più vantaggiosa tra quelle ammesse al concorso è individuata da apposita commissione composta da :

- rappresentante dell'Ente obbligato che la presiede;
- ingegnere o architetto designato dall'Ente obbligato interessato sulla base di una terna indicata dal rispettivo ordine provinciale professionale;
- ingegnere funzionario della Regione designato dall'Assessore ai LL.PP.

La funzione di segretario in seno alla suddetta commissione è svolta da un funzionario amministrativo designato dall'Ente interessato.

L'Ente obbligato delibera sull'offerta prescelta dalla Commissione ed aggiudica i lavori senza ulteriori preventivi pareri degli organi regionali.

Qualora ad uno stesso bando siano interessati più Enti, secondo gli accorpamenti definiti, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, stabilisce, sentiti gli Enti interessati, sia l'Ente che sarà delegato ad emanare il bando sia la composizione della Commissione giudicatrice delle offerte ammesse a concorso.

**Art. 7
Interventi combinati**

Qualora l'Ente obbligato o più Enti cumulativamente ritengano di programmare interventi maggiori di quelli ammessi a finanziamento con i fondi della legge n. 412 ma compresi nei fabbisogni indicati nel piano regionale di intervento per l'edilizia scolastica, approvato dal Consiglio regionale con utilizzazione di proprie risorse, in particolare quelle destinate attualmente all'affitto dei locali per uso scolastico, la Regione può corrispondere contributi integrali in conto interessi con il sistema di finanziamento previsto dalla legge regionale n. 2 del 21/1/1974 a copertura della differenza di spesa tra il costo del programma proposto ed il concorso economico degli Enti interessati.

Sui programmi di intervento come sopra indicati, da presentare all'Assessorato ai LL.PP. decide la Giunta regionale in base ai criteri stabiliti nel piano regionale dell'edilizia scolastica sentita la Commissione Consiliare competente.

I rapporti tra Enti obbligati e concessionari sono regolati da apposita convenzione nella quale sono indicate le modalità e le condizioni di attuazione del programma di intervento e le modalità di pagamento.

Le convenzioni sono sottoposte ad approvazione da parte della Giunta regionale.

**Art. 8
Delega**

L'Assessore ai LL.PP., se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Fitto - Galatone**

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 21 gennaio 1977
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Fitto - Galatone